

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*di seguito Regolamento*) vigente dal 25 maggio 2018;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Amministrazione della difesa;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede –tra l’altro– che, nei casi in cui norme di legge/regolamento stabiliscano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche amministrazioni provvedano a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli sensibili/giudiziari non indispensabili, rispetto alle specifiche finalità ivi previste;
- VISTE le «Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati», adottate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- VISTO l’articolo 4, n. 7) del Regolamento, che qualifica quale Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- VISTO l’articolo 30 del Regolamento, ai sensi del quale ogni Titolare tiene un Registro delle

attività di trattamento, svolte sotto la propria responsabilità, contenente tutte le informazioni ivi elencate;

- VISTO il decreto del Ministro della difesa 2 luglio 2018, con il quale è stato nominato un unico Responsabile della protezione dei dati personali (*di seguito RPD*), nell'ambito del Dicastero, con esclusione dell'Arma dei carabinieri destinataria di specifiche previsioni normative di cui al decreto legislativo n. 51/2018;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 5 agosto 2021, con il quale il Generale Ispettore (AM) CCrn Raffaele MOAURO è stato nominato Responsabile della protezione dei dati personali della Difesa, esclusa l'Arma dei Carabinieri;
- VISTO il d.M. 18 novembre 2020 con il quale sono individuati i soggetti che nell'ambito del Ministero della difesa esercitano le funzioni di Titolari del trattamento dei dati personali e sono attribuiti i compiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra citato e dalle altre disposizioni vigenti in materia di *privacy*;
- VISTA la direttiva del Responsabile della protezione dei dati personali della Difesa del 22 gennaio 2021;
- VISTI i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTO l'ordine di servizio in data 22 novembre 2018, con il quale, nell'ambito del Segretariato Generale/DNA, si è provveduto ad una prima attuazione del Regolamento;
- RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito del Segretariato generale/DNA, alla nomina di un Referente unico del Titolare e di aggiornare organizzazione e funzioni del personale impegnato a vario titolo nel trattamento dei dati personali;
- VISTA la struttura ordinativa del Segretariato generale/DNA;

D E C R E T A

Art. 1 (Referente del titolare del trattamento)

1. Il Segretario generale/Direttore nazionale degli Armamenti, in qualità di dirigente preposto al vertice del Segretariato Generale/Direzione Nazionale degli Armamenti (di seguito Segredifesa), ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2020 esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito di Segredifesa.
2. In applicazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale il Direttore del VI Reparto (contenzioso e affari legali) è nominato Referente del Titolare.
3. Il Referente si avvale dei soggetti designati di cui al successivo art. 3 ed opera alle dirette dipendenze del Segretario generale.

Art. 2 **(Compiti del Referente)**

Il Referente, nell'ambito dell'organizzazione e delle funzioni del Segretariato generale:

- a) svolge attività di supporto al Titolare nella gestione degli adempimenti connessi con la protezione dei dati personali;
- b) costituisce punto di contatto con il RPD al fine di rendere operativi le indicazioni ed i pareri formulati dal Responsabile medesimo e si interfaccia con i Referenti degli altri Enti della Difesa;
- c) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, assicurandone la trattazione unitaria nell'area di competenza;
- d) detiene il Registro delle attività di trattamento presso il Segretariato Generale/DNA, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento ed è Responsabile della sua conservazione e della distribuzione interna.

Art. 3 **(Compiti dei soggetti designati)**

1. Ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i Direttori del I, II, V e VI Reparto, il Capo Ufficio Generale del Segretario generale/DNA, il Capo Ufficio Generale centro di responsabilità amministrativa, il Direttore dell'Ufficio formazione specialistica e didattica e il Direttore dell'Ufficio amministrazioni speciali designano i soggetti, che, a supporto del Referente, svolgono i seguenti compiti:
 - a) provvedere all'analisi e valutazione d'impatto in applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali e delle direttive impartite dal Responsabile della Protezione dei Dati personali della Difesa;
 - b) avanzare proposte per l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento;
 - c) predisporre per il Referente eventuali misure specifiche ulteriori, rispetto a quelle già adottate, nonché progetti e iniziative riguardanti le attività di formazione/informazione dei dipendenti civili e militari;
 - d) proporre al Referente le disposizioni ritenute utili per conformare al Regolamento le attività amministrative di competenza di Segredifesa;
 - e) rispettare e far rispettare il Regolamento, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - f) rispettare e far rispettare le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - g) rispettare e far rispettare le misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;
 - h) rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle attività di trattamento;
 - i) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate nel Registro delle attività di trattamento e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. da 1053 a 1075 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (testo unico dell'ordinamento militare);
 - j) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non eccedente quello di conservazione previsto nel registro delle attività di trattamento;
 - k) proporre al Titolare l'adozione dei provvedimenti connessi con l'esercizio dei diritti spettanti all'interessato di cui al Capo III del Regolamento;
 - l) informare il Referente su problematiche segnalate dagli interessati ovvero su aspetti inerenti all'applicazione del Regolamento, allo scopo di assicurare il corretto assolvimento degli

- adempimenti in materia;
- m) rispettare e far rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità garante della privacy con riferimento soprattutto alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del Regolamento;
 - n) rendere edotto il personale in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 4 **(Responsabili del trattamento)**

1. Ai sensi dell'art. 7 del d.M. 18 novembre 2020 sono Responsabili del trattamento per conto del Titolare i soggetti ai quali il D.M. 16 gennaio 2013 e i discendenti provvedimenti ordinativi attribuiscono le seguenti funzioni:
 - Direttore dell'Ufficio Formazione Specialistica e Didattica;
 - Capi Ufficio all'interno degli Uffici generali;
 - Capi Ufficio all'interno dei Reparti;
 - Capo Ufficio Amministrazioni Speciali;
 - Capi Servizio e Capi Sezione;
 - Responsabile del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico;
 - Responsabile del Servizio prevenzione e protezione.
2. Ciascun Responsabile deve trattare i dati inerenti all'attività svolta ed esclusivamente nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la natura, la durata e la finalità del trattamento indicate nel registro delle attività di trattamento, attenendosi scrupolosamente alle misure tecniche ed organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento stesso.

Art. 5 **(Soggetti autorizzati)**

1. Nell'ambito del Segretariato Generale/DNA, sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, n. 10 del Regolamento, tutti i dipendenti civili e militari, limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza connesse con le attribuzioni dell'incarico ricoperto.
2. I dipendenti civili e militari, autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d'ufficio sono tenuti a:
 - a) rispettare le misure tecniche e organizzative e le prescrizioni contenute nel Registro delle attività di trattamento;
 - b) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato Generale/DNA;
 - c) rispettare le disposizioni in materia di privacy, dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
 - d) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattarli in modo compatibile con tali finalità;
 - e) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
 - f) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro

- cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti;
- g) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello previsto nel Registro delle attività;
 - h) rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti e quelli particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento, non indispensabili per le specifiche finalità di trattamento.

Art. 7 **(Trattamento dei dati sanitari)**

1. I Responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati, nell'esercizio delle attribuzioni connesse all'incarico ricoperto, sono tenuti a cancellare ovvero a far cancellare dai documenti formati o detenuti, anche occasionalmente, i dati relativi allo stato di salute e riferiti a dipendenti della Difesa ovvero a soggetti terzi, non pertinenti e non indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Le eventuali operazioni di cancellazione devono essere eseguite con particolare accuratezza, in modo che i restanti dati sanitari e le restanti informazioni, idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, non siano mai eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal singolo provvedimento, per il quale sono raccolti o successivamente trattati.
3. In ogni caso deve risultare solo l'informazione strettamente necessaria alla trattazione della pratica (ad esempio: giudizio medico-legale "SI IDONEO" / "NON IDONEO").
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla documentazione sanitaria riferita al personale militare e civile in servizio presso il Segretariato Generale/DNA, nonché agli elenchi, ai registri e alle banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, ai documenti interni di presentazione alle Superiori Autorità, nonché a quelli di uso interno di ciascuna unità organizzativa.

Art. 8 **(Trattamento dei dati di carattere disciplinare o giudiziario)**

1. I Responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni connesse all'incarico ricoperto e nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, sono tenuti a osservare e far osservare il divieto di originare/trattare o, comunque, fare circolare all'interno e all'esterno del Segretariato Generale/DNA i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano pertinenti e indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Tale divieto si applica anche ai dati aventi carattere disciplinare/giudiziario e a tutte le altre informazioni di tale natura, relative al personale civile e militare, nonché agli elenchi, ai registri e alle banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, ai documenti interni di presentazione alle Superiori Autorità e a quelli di uso interno al Segretariato Generale/DNA.

Art. 9 **(Casi particolari di trattamento dei dati)**

1. Tenuto conto delle finalità di interesse pubblico perseguite ai sensi della normativa vigente, le

disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano ai dati disciplinari/giudiziari, ai dati sanitari e a tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, ovvero del personale civile e militare dipendente, qualora si renda necessario trattare gli stessi per i seguenti adempimenti:

- a) attività istituzionale di organi pubblici connessa con gli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo;
 - b) tutela degli interessi dell'A.D. presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - c) esecuzione delle pronunce rese dagli Organi giurisdizionali, nonché per la difesa degli interessi dell'Amministrazione in sede giurisdizionale e stragiudiziale;
 - d) comunicazioni/trascrizioni/annotazioni da effettuare per la tenuta e l'aggiornamento dei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - e) trattazione dei procedimenti in materia di integrazione, modifica, annullamento o stralcio, aventi a oggetto le trascrizioni/annotazioni nei documenti matricolari degli interessati, ai sensi della normativa vigente;
 - f) adozione di specifici provvedimenti in esecuzione dell'ordine delle Autorità competenti, ai sensi della normativa vigente;
 - g) gestione dei rapporti di impiego, di servizio e di lavoro del personale dipendente e applicazione di norme ad essi relative;
 - h) gestione dei rapporti di collaborazione con soggetti interni o esterni all'A.D..
2. Nei casi previsti dal presente articolo, i dati personali dovranno essere in ogni caso pertinenti, indispensabili e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal singolo adempimento di competenza.

Art. 10 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente ordine di servizio si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e viene pubblicato nella sezione "Disposizioni generali" della pagina *web* amministrazione trasparente del sito istituzionale del Dicastero.
2. Il presente provvedimento abroga e sostituisce il precedente Ordine di servizio emanato in data 22.11.2018 dal Segretario generale/DNA pro tempore.
3. Allo scopo di conseguire la massima diffusione, il presente Ordine di Servizio è notificato a tutti i dipendenti civili e militari in servizio presso il Segretariato Generale/DNA a cura di ciascun Reparto/Ufficio Generale/Ufficio competente ed è affisso negli appositi spazi destinati alle comunicazioni interne.

Roma, 28 LUG. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE/DNA
Gen. C.A. Luciano PORTOLANO

